

STATUTO DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1 - Denominazione

1.1 La società è denominata:

"Società consortile a responsabilità limitata per la Ricerca
Applicata, la Formazione Continua e la Valorizzazione
del Design"
in forma abbreviata
"POLI.design società consortile a responsabilità limitata" o
"POLI.design S.c.r.l."

Il recesso del Politecnico di Milano comporta il cambio di denominazione della società poiché la denominazione e il marchio "POLI.design" appartengono al "Politecnico di Milano"; in tal caso la nuova denominazione non potrà fare riferimento alcuno né a "POLI.design" né al "Politecnico di Milano".

2 - Oggetto

2.1 La società consortile, senza scopo di lucro, ha lo scopo di valorizzare e potenziare il design, nella accezione più ampia e contemporanea del termine, e quindi come fattore di innovazione al servizio della società, del contesto economico e produttivo, delle imprese, dei professionisti, degli organismi pubblici e privati che operano nel design anche attraverso l'integrazione del patrimonio di conoscenze ed esperienze dell'università.

2.2 La società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- i. la formazione del capitale umano e delle competenze di design per lo sviluppo della società, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sistema economico nel suo complesso;
- ii. la progettazione, la promozione e l'erogazione di programmi di formazione post-laurea e post-esperienza nel campo del design;
- iii. lo svolgimento dell'attività di ricerca applicata in modo funzionale all'attività di formazione.

2.3 Destinatari delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società sono singole persone, imprese e in generale istituzioni pubbliche o private, italiane o estere, di tutti i comparti industriali e dei servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del mondo della ricerca e della formazione e, in generale, del terzo settore.

2.4 Per raggiungere gli scopi sociali, la società consortile:

- a) opera di concerto con il Dipartimento di Design e con la Scuola di Design del Politecnico di Milano e con gli enti pubblici e privati che operano nell'ambito del design;
- b) sviluppa le attività di formazione e ricerca, con l'ampio coinvolgimento delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale;
- c) integra le capacità conoscitive e le metodologie didattiche della componente accademica con l'esperienza operativa del mondo economico produttivo, sia privato che pubblico;

d) può stipulare contratti e convenzioni per attività formative, di consulenza professionale e di ricerca applicata con soggetti terzi, fra i quali i soggetti partecipanti alla società stessa.

2.5 La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie, ivi inclusa l'assunzione, sia direttamente, sia indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, nonché delle altre attività riservate di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attività sopraindicate.

3 - Sede

3.1 La società ha sede in Milano.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

4 - Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

5 - Requisiti per assunzione della qualità di socio

5.1 Può essere socio della società ogni persona giuridica, Ente Pubblico o Privato o Associazione che accetti gli scopi e gli impegni definiti nel presente statuto, previa delibera di espressione del gradimento assunta dall'organo amministrativo ai sensi del successivo paragrafo 8.2.

CAPITALE - RISORSE FINANZIARIE - CIRCOLAZIONE PARTECIPAZIONI

6 - Capitale e altre risorse finanziarie

6.1 Il capitale sociale è di euro 28.000,00.

6.2 Possono essere conferiti alla società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società stessa.

All'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 c.c., è attribuita la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale di massimi euro 24.500,00 anche con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione.

All'organo amministrativo è stata attribuita, tra l'altro, la facoltà:

- di determinare l'eventuale sovrapprezzo e i termini, in ogni caso non superiori a tre anni, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;
- di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale;
- di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Il consiglio di amministrazione in data 27 giugno 2019, in integrale esecuzione della facoltà allo stesso attribuita, ha deliberato l'aumento del capitale sociale per massimi Euro 24.500 da sottoscriversi entro il 27 giugno 2022.

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7 - Domiciliazione

7.1 Il domicilio, eventualmente completo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica, dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante agli atti della società quale comunicato all'organo amministrativo.

8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8.1 In considerazione dello scopo consortile, le partecipazioni possono essere trasferite solo al loro valore nominale fermo quanto indicato al successivo comma.

8.2 Fatta eccezione per i trasferimenti delle partecipazioni tra soci o in favore di società controllate, collegate o soggette al comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., il trasferimento delle partecipazioni a terzi è subordinato al preventivo gradimento dell'organo amministrativo che dovrà deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, inviata dal socio a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dell'intenzione di cedere la partecipazione e/o il diritto di sottoscrizione. Il rifiuto del gradimento dovrà essere sinteticamente motivato nell'interesse della società e potrà essere accompagnato dall'indicazione di altro o altri soggetti disposti ad acquistare a parità di prezzo e condizioni la partecipazione e/o il diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale che si intendono alienare.

In caso di mancato gradimento spetta in ogni caso al socio, che intende alienare la partecipazione, il diritto di recesso.

8.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 8.2, qualora qualsivoglia trasferimento di partecipazioni abbia come conseguenza che un socio, con l'esclusione del Politecnico di Milano, venga a detenere una partecipazione superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale della società, tale trasferimento dovrà essere autorizzato dall'organo amministrativo che dovrà deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, inviata dal socio, a mezzo

raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dell'intenzione di acquistare tali partecipazioni.

8.4 Fermo restando tutto quanto sopra, il trasferimento delle partecipazioni dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni o integrazioni, quando ne ricorrano i presupposti.

RECESSO

9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

9.2 Le Università e gli Enti Pubblici potranno sempre recedere per sopravvenuto obbligo di legge e/o per il rilievo, a propria discrezione, che le attività svolte dalla società non sono più di proprio interesse ovvero che le stesse attività non possono più essere considerate strettamente necessarie e/o indispensabili a dette Università e/o a detti Enti Pubblici nel perseguimento dei propri fini istituzionali. In linea subordinata, detto rilievo costituisce, ad ogni effetto e conseguenza di legge, giusta causa di recesso.

9.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.4 Salvi i casi di cui al paragrafo 9.1, la raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

~~9.5~~ Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, ovvero entro 30 giorni dal provvedimento dell'organo deliberante dell'Università o dell'Ente pubblico che, rilevate le condizioni di cui al paragrafo 9.2 che precede, determini il recesso dalla società.

9.6 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

9.7 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

9.8 In considerazione dello scopo consortile, al socio recedente spetta, in deroga al disposto dell'art. 2473, terzo comma, c.c., la liquidazione del valore nominale della sua partecipazione.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

10 - Decisioni dei soci

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

10.2 È necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni mobili o immobili, anche registrati, dei soci o di crediti dei soci.

11 - Diritto di voto

11.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro delle Imprese competente.

11.2 Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12 - Assemblea

12.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o dal revisore, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante agli atti della società quale comunicato all'organo amministrativo, con raccomandata o con avviso di posta elettronica o con altri mezzi e comunque con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui debbano essere assunte deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto del POLI.design, la convocazione, completa di tutti gli allegati necessari, dovrà essere inviata agli aventi diritto almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza, fermo restando le modalità di cui al periodo che precede.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13 - Svolgimento dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

13.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tele collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14 - Deleghe

14.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

15 - Quorum costitutivi e deliberativi

15.1 Le decisioni e le delibere dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

15.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

15.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

15.4 Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche inderogabili maggioranze.

ORGANO AMMINISTRATIVO

16 - Amministratori

16.1 La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione formato da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea. Nella determinazione

del numero dei componenti del consiglio di amministrazione l'assemblea assicura il rispetto della normativa di tempo in tempo vigente in materia di partecipazioni detenute da enti pubblici, ove applicabile, assicurando in tale ambito l'equilibrio tra i generi.

16.2 Gli amministratori possono essere anche non soci. In ogni caso gli amministratori dovranno avere le caratteristiche e i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni o integrazioni, quando ne ricorrano i presupposti.

16.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

17 - Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

17.1 Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.2 L'amministratore unico è nominato con le maggioranze previste dal presente statuto. Invece, salvo che siano eletti col voto favorevole di tutti i soci, l'assemblea, una volta determinato il numero dei relativi componenti, nomina il consiglio di amministrazione votando i membri per lista come segue:

- i soci che rappresentano, singolarmente o congiuntamente, almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale della società, potranno presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo;
- le liste dovranno altresì includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi;
- ciascun socio potrà votare soltanto per una lista e dunque automaticamente per tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale al più tardi entro la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione;
- unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui al precedente paragrafo, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la candidatura e l'incarico (condizionatamente alla loro nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche;
- effettuata la votazione, verrà innanzitutto stabilita la graduazione tra le liste in relazione ai voti attribuiti a ciascuna di esse e risulterà prima la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

In caso di presentazione di più liste:

- saranno dichiarati eletti dalla prima lista la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione scelti in ordine di indicazione all'interno della lista stessa;

- saranno dichiarati eletti dalla seconda lista la restante parte dei componenti del consiglio di amministrazione scelti in ordine di indicazione all'interno della lista stessa.

Qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimi al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, in modo comunque da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora fosse necessario sostituire un consigliere mediante cooptazione o nomina da parte dell'assemblea, entrerà in carica il primo dei candidati non eletti appartenenti alla stessa lista del consigliere sostituito, assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, l'equilibrio tra i generi.

17.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione.

18 - Consiglio di amministrazione

18.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un presidente.

Il Presidente della società deve essere scelto tra i professori del Politecnico di Milano.

18.2 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito con raccomandata o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

18.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza, con le stesse modalità previste per l'assemblea.

18.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente della riunione.

19 - Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salve le materie indicate al paragrafo 10.2, per le quali occorre l'autorizzazione dell'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

In ogni caso il consiglio di amministrazione, ove previsto dalla normativa applicabile, ha i seguenti poteri:

- 1) la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- 2) l'adozione del piano della Prevenzione della Corruzione su proposta elaborata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- 3) la nomina del Responsabile della Trasparenza;
- 4) l'adozione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

19.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, oltre che dal suo presidente, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

20 - Rappresentanza

20.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

20.2 Possono essere nominati institori e/o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

20.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

20.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli

eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

21- Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

21.2 Detto compenso potrà essere unico o periodico, fisso o variabile.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dall'assemblea.

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22 - Controllo e revisione legale dei conti

22.1 La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore.

22.2 Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

22.3 L'organo di controllo della società può essere costituito dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

22.4 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'assemblea.

22.5 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, qualora non sia stato nominato il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, esercita la revisione legale dei conti sulla società.

22.6 Il revisore può essere o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

22.7 Sia ai casi di nomina facoltativa sia ai casi di nomina obbligatoria si applicano le disposizioni previste dall'art. 2477 c.c. e, in quanto compatibili, quelle in materia di società per azioni.

BILANCIO E UTILI

23 - Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno investiti nello sviluppo della società.

23.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE

24 - Scioglimento e liquidazione

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e disciplinando i criteri della liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 2487 c.c.

24.4 Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e la restituzione del capitale ai soci, deve essere destinato ad uno o più enti culturali designati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È escluso qualsiasi riparto del patrimonio fra i soci.

24.5 La denominazione ed il marchio "POLI.design" restano in ogni caso di proprietà del Politecnico di Milano.

DISPOSIZIONI APPLICABILI


25 - Disposizioni applicabili

25.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, nonché alle previsioni di cui al D. Lgs.175/2016 e successive modificazioni o integrazioni, ove applicabili.

FORO COMPETENTE

26 - Foro competente

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà di competenza esclusiva del foro di Milano.



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 68 ter della legge notarile, per uso registro imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Milano, 03 luglio 2019